



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio**

**(Sezione Seconda Ter)**

ha pronunciato la presente

**ORDINANZA**

sul ricorso numero di registro generale 2786 del 2024, proposto da

Francesco Anatrini, rappresentato e difeso dall'avvocato Francesco Gesess, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

***contro***

Agenzia delle Entrate, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

***nei confronti***

Alessio Baldi, Vitaliano Mercurio, non costituiti in giudizio;

***per l'annullamento***

*previa sospensione dell'efficacia,*

1) del provvedimento prot. n. 5284 dell'11.1.2024 dell'Agenzia delle Entrate a firma del Direttore dell'Agenzia, con cui sono stati approvati e contestualmente pubblicati la graduatoria di merito e l'elenco dei vincitori del concorso pubblico per il reclutamento di 175 dirigenti di seconda fascia (atto n. 146687 del 29 ottobre

2010), conosciuto con il ricevimento della comunicazione a firma del Direttore dell'Agenzia delle Entrate dell'11.1.2024, di cessazione del rapporto di lavoro con la qualifica di Dirigente di seconda fascia instaurato con contratto individuale di assunzione prot. n. 239908 del 20.9.2021 del Dott. Francesco Anatrini;

2) della graduatoria di merito (allegato "A") e dell'elenco dei vincitori (allegato "B") allegati al predetto provvedimento n. 5284/2024;

3) del provvedimento dell'11.1.2024 a firma del Direttore dell'Agenzia delle Entrate di cessazione del rapporto di lavoro con la qualifica di Dirigente di seconda fascia instaurato con contratto individuale di assunzione prot. n. 239908 del 20.9.2021;

4) di tutti i verbali della Commissione esaminatrice e relativi allegati ed in particolare:

- del verbale di riunione n. 2 del 4 ottobre 2023 con il quale la Commissione esaminatrice ha definito le modalità di esecuzione delle sentenze del TAR del Lazio n. 14856, n. 14858 e n. 14859 del 14.11.2022;

- dei verbali di riunione n. 1 del 27.9.2023 e n. 6 del 27.11.2023 dei quali la Commissione esaminatrice ha tra l'altro rigettato le istanze di autotutela presentate dal signor Dott. Anatrini in data 28.06.2023 e in data 26.09.2023;

5) della scheda di valutazione dei titoli del Dott. Anatrini ("Scheda titoli" approvata dalla sottocommissione II nella riunione del 2.5.2016);

6) di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguente ed in particolare, per quanto occorrer possa, del provvedimento di assegnazione.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'Agenzia delle Entrate;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 9 aprile 2024 la dott.ssa Roberta Cicchese e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto che le esigenze prospettate dalla parte ricorrente in sede cautelare possono trovare adeguata considerazione mediante la sollecita fissazione del merito del ricorso, alla cui sede è riservato l'esame delle questioni proposte, comprese le eccezioni in rito;

Considerato che il ricorso risulta notificato "ad almeno un controinteressato", ai sensi dell'art. 41, comma 2, c.p.a. e che, pertanto, deve essere disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei candidati inclusi nella graduatoria finale di merito e nell'elenco dei vincitori della selezione pubblica per l'assunzione a tempo indeterminato di 175 dirigenti di seconda fascia (bando di concorso n. 146687/2010 del 29 ottobre 2010, oggetto di impugnazione;

Ritenuto, in relazione alla natura della controversia e all'elevato numero di controinteressati, di poter autorizzare la parte ricorrente ad avvalersi della notifica per pubblici proclami, ai sensi del combinato disposto degli artt. 41, comma 4, e 49, comma 3, c.p.a, mediante pubblicazione sul sito web dell'Agenzia delle Entrate, degli estremi della presente ordinanza, del ricorso e dell'elenco nominativo dei controinteressati, ai sensi dell'art. 52, comma 2, c.p.a;

Ritenuto che, a tali incumbenti, parte ricorrente dovrà provvedere, pena l'improcedibilità del gravame, entro il termine perentorio di giorni 45 decorrente dalla pubblicazione della presente ordinanza, inoltrando, eventualmente anche a mezzo PEC, apposita richiesta all'Amministrazione resistente, e fornendo alla stessa copia informatica degli atti indicati e della presente ordinanza;

Ritenuto che, in ordine alle prescritte modalità di notifica, permangono alcuni obblighi in capo all'Amministrazione, fra cui:

- pubblicare sul proprio sito istituzionale il testo integrale del ricorso, della presente ordinanza e dell'elenco nominativo dei controinteressati trasmessi da parte ricorrente, con l'indicazione che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione

della presente ordinanza (di cui dovranno essere riportati gli estremi);

- non rimuovere dal proprio sito web, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva, la documentazione ivi inserita;
- fare in modo che sulla home page del sito venga inserito un collegamento denominato “Atti di notifica”, dal quale possa raggiungersi la pagina in cui sono stati pubblicati gli atti su menzionati;
- di rilasciare alla parte ricorrente un attestato nel quale si confermi l’avvenuta pubblicazione nel sito web istituzionale del ricorso e dell’elenco dei controinteressati, con la precisa indicazione della data in cui è avvenuta la pubblicazione;

Ritenuto che la prova del compimento dei prescritti adempimenti, contenente anche l’attestato rilasciato dall’Amministrazione, dovrà essere depositata agli atti del giudizio, a cura del ricorrente, entro il termine di 15 giorni dall’avvenuta pubblicazione, a pena di decadenza;

Ritenuto, infine, di rinviare al merito la regolazione delle spese anche della presente fase;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Ter) dispone gli adempimenti di cui in parte motiva.

Fissa, per la discussione del merito del ricorso, l’udienza pubblica del 22 ottobre 2024.

Spese al definitivo.

La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 9 aprile 2024 con l’intervento dei magistrati:

Donatella Scala, Presidente

Roberta Cicchese, Consigliere, Estensore

Achille Sinatra, Consigliere

**L'ESTENSORE**  
**Roberta Cicchese**

**IL PRESIDENTE**  
**Donatella Scala**

**IL SEGRETARIO**